



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex  
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

## **PARTE GENERALE**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2014

Revisione n. 1 del 22 novembre 2019

Revisione n. 2 del 10 giugno 2021

Revisione n. 3 del 8 novembre 2022

# CESENATICO SERVIZI SRL

## INDICE

ELENCO DELLE REVISIONI.....	3
CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	4
1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
1.2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....	7
CAPITOLO 2 – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	8
2.1. FINALITA' OBIETTIVI E STRUTTURA .....	8
CAPITOLO 3 – IL MODELLO DI CESENATICO SERVIZI S.R.L. ....	11
3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA' .....	11
3.2. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ED I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO .....	12
3.3. ADOZIONE E REVISIONE DEL MODELLO .....	13
CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	15
4.1. IDENTIFICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	15
4.2. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA .....	15
4.3. REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI INELEGGIBILITA' .....	16
4.4. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	17
4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	19
4.6. REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI .....	20
4.7. CARATTERISTICHE, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....	20
4.8. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	21
4.9. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	21
4.10. RETRIBUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	22
CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	23
5.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI .....	23
5.2. INFORMATIVA A PARTNER, COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI .....	23
5.3. CONFERMA, APPLICAZIONE E VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO .....	24
CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO .....	25
6.1. FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO .....	25
6.2. SISTEMA SANZIONATORIO DEI DIPENDENTI.....	25
6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	28
6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI .....	28
6.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEI CONSULENTI .....	29
Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto .....	30

# CESENATICO SERVIZI SRL

## ELENCO DELLE REVISIONI

Data	N. Rev.	Variazioni
29/05/2014	0	Emissione del documento
22/11/2019	1	Revisione generale
10/06/2021	2	Aggiornamento Reati tributari art. 25 – quinquedecies D Lgs 231/01 e Direttiva UE 2017/1371, cosiddetta PIF
08/11/2022	3	Aggiornamento per effetto introduzione: <ul style="list-style-type: none"><li>- D Lgs n. 184/2021 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che introduce i reati in materia di mezzi di pagamento diversi tra i contanti tra i presupposti per la responsabilità delle persone giuridiche</li><li>- D Lgs n. 195/2021 attuativo della Direttiva 2018/1673/UE e recante lotta al riciclaggio</li><li>- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Legge 9 marzo 2022, n. 22</li></ul>

## CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30*”, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale italiano il concetto secondo cui anche un Ente può essere considerato responsabile in sede penale per taluni reati, qualora sia dimostrabile che questi sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti ad esso collegati (dipendenti, preposti, agenti, consulenti, collaboratori, ecc.). Detta responsabilità si aggiunge, di fatto, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Alla base di una simile riforma vi è l’intenzione, da parte del Legislatore, di attribuire all’Ente una specifica funzione di garanzia, volta ad adottare ogni misura idonea e necessaria a prevenire comportamenti illeciti realizzati nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività aziendale, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive a danno del patrimonio e degli interessi dell’ente stesso.

Le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 trovano applicazione esclusivamente per i reati in esso espressamente richiamati (cd. **Reati Presupposto**, v. Allegato 1).

L’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede che un’impresa venga chiamata a rispondere della propria responsabilità amministrativa allorché si verificano una o più condotte delittuose, riferite anche ad una sola delle fattispecie di Reato Presupposto, realizzate da soggetti in cd. “*posizione apicale*” (“*soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, soggetti che esercitano, anche di fatto, attività di gestione e controllo della stessa*”, Art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto), oppure da “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza*” di uno dei soggetti sopra individuati (interni all’organizzazione aziendale, come i dipendenti, ma anche esterni, come collaboratori, consulenti, ecc.).

A questo proposito, lo stesso art. 5 specifica che la responsabilità amministrativa della società si riferisce solo ai casi in cui tale condotta delittuosa sia stata commessa dai soggetti sopra individuati nell’**interesse** o nel **vantaggio** dell’ente, escludendo esplicitamente (art. 5, comma 2), quindi, l’insorgere di tale responsabilità qualora il soggetto responsabile del reato abbia agito “*nell’interesse proprio o di terzi*”.

Una società può essere **esonerala** dalla responsabilità amministrativa qualora riesca a provare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

Nel definire le modalità di esenzione dalla responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 opera una significativa differenziazione rispetto alla tipologia di soggetto che materialmente commette il fatto illecito.

1. Nel caso in cui l’autore del reato sia individuato in un soggetto in “*posizione apicale*” (art. 6, comma 1

## CESENATICO SERVIZI SRL

del Decreto), la società non risponde di responsabilità amministrativa qualora:

- a. sia stato adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della stessa fattispecie di quello verificatosi;
  - b. sia stato attribuito un compito di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (ovvero l'Organismo di Vigilanza – OdV);
  - c. Gli autori del reato abbiano eluso fraudolentemente il modello organizzativo;
  - d. Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza sopra specificato.
2. Qualora, invece, il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza di soggetti in "posizione apicale", la società è ritenuta responsabile a livello amministrativo nel caso in cui tale reato sia stato reso possibile dall'inosservanza, da parte dei vertici aziendali, degli obblighi di direzione e vigilanza ad essi attribuiti, a meno che non sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, inoltre, può rivelarsi un utile strumento di tutela anche se realizzata successivamente alla commissione del reato: qualora, infatti, la società adotti il proprio modello prima dell'apertura del dibattimento di primo grado può ottenere l'applicazione in misura consistentemente ridotta delle sanzioni pecuniarie (v. art. 12, comma 2, lett. b) e c.3 del Decreto) ed essere esentata dalle eventuali sanzioni interdittive applicabili (v. art. 17, comma 1, lett. b) del Decreto). Infine, l'art. 49 comma 1 del Decreto prevede che la società, decidendo di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo – oltre ad altre, necessarie, iniziative – possa richiedere anche in corso di causa la sospensione delle eventuali misure cautelari, concorrendo addirittura alla revoca delle stesse nel momento in cui tale modello è effettivamente adottato ed attuato (v. art. 50, comma 1 del Decreto).

I requisiti fondamentali che un modello organizzativo deve possedere per essere ritenuto potenzialmente idoneo a prevenire la commissione di reati sono previsti dall'Art. 6, comma 2 e 2-bis del Decreto, e comprendono:

- ✓ L'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi eventuali reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001;
- ✓ La predisposizione di specifici protocolli e procedure finalizzati a programmare la formazione ed i processi decisionali dell'impresa in relazione ai reati da prevenire, in maniera tale da ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reati;
- ✓ L'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ L'istituzione di apposite procedure informative nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ L'introduzione di un idoneo sistema disciplinare, finalizzato a sanzionare eventuali inosservanze del modello e delle relative procedure da parte dei soggetti destinatari;
- ✓ Uno o più canali che consentano ai soggetti apicali ed ai soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

## CESENATICO SERVIZI SRL

- ✓ Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ Nel sistema disciplinare adottato dall'azienda, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In relazione alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, il Legislatore ha previsto un articolato sistema di strumenti sanzionatori, che comprende:

1. **sanzioni pecuniarie**, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo esplicito di *"assicurare l'efficacia della sanzione"*;

A questo proposito, il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive valutazioni:

- a. La prima, finalizzata a determinare il numero delle quote (compreso tra cento e mille) tenendo conto:
  - ✓ della gravità del fatto;
  - ✓ del grado di responsabilità dell'Ente;
  - ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- b. La seconda, finalizzata a determinare il valore delle quote (da un minimo di 258,23 Euro ad un massimo di 1.549,37 Euro, e comunque entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati). Detto valore deve essere fissato *"sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"* (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

La sanzione pecuniaria può essere, in alcuni casi, comminata in misura ridotta, come previsto dall'articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001.

2. **sanzioni interdittive**, quali:
  - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
  - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
  - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e debbono avere durata compresa tra tre mesi e due anni. La loro applicazione è prevista solo per alcuni dei Reati Presupposto indicati dal Decreto.

Esse sono previste in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Le sanzioni interdittive, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto in termini di gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche come misura cautelare in sede di indagini preliminari per una durata massima di un anno.

Le sanzioni interdittive vengono applicate, in virtù di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 231/2001,

# CESENATICO SERVIZI SRL

allorquando si verificano le seguenti condizioni:

- ✓ *“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*, ovvero
  - ✓ *“in caso di reiterazione degli illeciti”* (Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, *“si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*).
3. la **pubblicazione della sentenza**, che può essere disposta solo nel caso all’Ente venga applicata una sanzione interdittiva;
  4. la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente.

## 1.2 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L’art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente documento, pertanto, CESENATICO SERVIZI ha tenuto conto delle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001”* pubblicate da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel mese di marzo 2014.

## CAPITOLO 2 – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 2.1. FINALITA' OBIETTIVI E STRUTTURA

L'adozione di un Modello Organizzativo conforme al D.Lgs. 231/2001 rappresenta per CESENATICO SERVIZI uno strumento:

- ✓ di garanzia e prevenzione rispetto alla commissione di illeciti;
- ✓ di sensibilizzazione verso tutti coloro che operano in nome e per conto di CESENATICO SERVIZI, con particolare riferimento ai soggetti impegnati nelle "aree di attività a rischio";
- ✓ di tutela dei propri interessi dagli effetti negativi derivanti dall'eventuale applicazione di sanzioni interdittive;
- ✓ di verifica, revisione ed ottimizzazione dei processi e dei protocolli interni, nonché dei relativi sistemi di controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione aziendale.

Il Modello Organizzativo dimostra, inoltre, che CESENATICO SERVIZI non tollera e disconosce comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale dell'azienda.

Il processo che ha portato all'elaborazione del presente Modello ha dapprima richiesto una corretta individuazione dei potenziali rischi di reato connessi all'attività aziendale, attraverso un'analisi del rischio che ha riguardato le seguenti attività:

- ✓ sulla base dell'analisi della struttura, dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda, si identificano le aree ed i processi più verosimilmente sottoposti al rischio di commettere reati rientranti nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 (Individuazione rischi specifici);
- ✓ viene approfondita l'analisi organizzativa attraverso una verifica delle procedure gestionali, dei protocolli, dei flussi informativi e delle istruzioni già in essere presso l'azienda, con particolare riferimento alla loro adeguatezza ed all'efficacia preventiva rispetto ai reati specifici individuati (Analisi del sistema di controllo esistente);
- ✓ a seguito di un'attività di 'gap analysis', vengono individuati eventuali correttivi e/o integrazioni da apportare al sistema di controllo esistente, al fine di rendere a tutti gli effetti accettabile il livello di rischio di commissione degli illeciti individuati (Adeguamento del sistema di controllo preventivo).

CESENATICO SERVIZI, grazie al lavoro propedeutico all'adozione del Modello, si è dotata di un sistema di procedure, protocolli e controlli strutturato ed efficace, che sia in grado di ridurre a livelli accettabili, se non addirittura di eliminare, eventuali rischi connessi alla commissione di reati rilevanti in ambito di D.Lgs. 231/2001.

Come chiaramente dichiarato nel Codice Etico, infatti, CESENATICO SERVIZI contraria alla commissione di

# CESENATICO SERVIZI SRL

qualsivoglia tipo di illecito (penale, amministrativo e civile), anche nel caso in cui questo sia apparentemente ed erroneamente configurabile nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il presente Modello costituisce per CESENATICO SERVIZI lo strumento attraverso il quale monitorare e gestire i processi potenzialmente a rischio, prevenire eventuali comportamenti illeciti, sanzionare, reprimere e contrastare possibili violazioni alle regole ed ai principi aziendali.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale, oltre ad un Codice Etico che identifica i principi ispiratori di ogni attività aziendale.

La Parte Generale, oltre a fornire una breve introduzione alla normativa, punta a descrivere:

- ✓ la struttura organizzativa di CESENATICO SERVIZI, con particolare riferimento alle varie funzioni ed ai relativi compiti e responsabilità;
- ✓ le Aree e le Attività a più alto rischio;
- ✓ i principi costitutivi del sistema disciplinare;
- ✓ i criteri adottati per la designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati:

- ✓ Elenco dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001,
- ✓ Mappatura delle aree ed attività a rischio reato.

La Parte Speciale, invece, è riferita ad ogni singola Area a rischio individuata in sede di mappatura e di '*risk assessment*'. Per ciascuna Area ed Attività vengono, infatti, identificate le specifiche modalità di contenimento del rischio, evidenziando le azioni e le procedure finalizzate a scongiurare o, quantomeno, a ridurre le possibilità di teorica commissione di uno o più reati presupposto.

Nell'identificazione di azioni e procedure di contenimento del rischio, CESENATICO SERVIZI adotta i seguenti principi:

- ✓ chiara identificazione e separazione, laddove possibile, di compiti e responsabilità riconducibili a processi a rischio;
- ✓ sviluppo di prassi e procedure ispirate a principi di trasparenza, congruità, coerenza e verificabilità, promuovendo la tracciabilità di ogni operazione;
- ✓ presenza di livelli intermedi di autorizzazione e controllo per i processi a rischio che comportano la movimentazione di denaro;
- ✓ distribuzione dei poteri autorizzativi e di firma coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste.

Le procedure di contenimento del rischio, che coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale, saranno sottoposte a verifica di effettività da parte degli organi di controllo previsti dal sistema di governance di CESENATICO SERVIZI, ovvero il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, nominato contestualmente all'adozione del presente Modello e dotato dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza.

Con riferimento a quest'ultimo, il Modello individua altresì i criteri adottati per la sua composizione, le modalità attraverso le quali garantire a tale organo un continuo flusso di informazioni e l'obbligo in capo al medesimo di

## CESENATICO SERVIZI SRL

documentare le verifiche effettuate.

In quanto società interamente partecipata dal Comune di Cesenatico, inoltre, CESENATICO SERVIZI è sottoposta al sistema di controlli previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali, art. 147-quater, che il Comune di Cesenatico, con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 23 ottobre 2015, ha inteso articolare come segue (v. artt. 9-11):

- a. controllo politico-strategico, costituito dal Consiglio Comunale che svolge la funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate in relazione alle competenze di cui alla legge, statuto, regolamenti;
- b. controllo direzionale, costituito:
  - I. dalla Giunta Comunale;
  - II. dalle strutture che, in base al "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi", sono incaricate per materia del controllo del servizio delle partecipazioni comunali;
  - III. dalle strutture che, in base alle Convenzioni ed ai Contratti sottoscritti, sono incaricate per materia del controllo dei servizi affidati.

Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico-strategico approvando:

- a. il bilancio di previsione e l'annesso documento unico di programmazione;
- b. il rendiconto della gestione comprendente il bilancio del settore comunale allargato;
- c. ogni altro atto affidato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali in materia di gestione dei servizi per il tramite di società partecipate.

La Giunta Comunale svolge invece attività di supporto e propositive nei limiti previsti da norme, statuto e regolamenti.

La struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipazioni comunali provvede a tutte le attività di supporto e in particolare:

- a. esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti e dei patti parasociali;
- b. controllo dei documenti di programmazione (budget) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico finanziario, di valore);
- c. in generale, tutti gli adempimenti istruttori connessi ai controlli societario, economico finanziario di valore.

Le strutture organizzative preposte alla gestione dei Contratti di servizio provvedono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- a. predisposizione e modifica dei contratti di servizio;
- b. analisi di piani industriali;
- c. predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio;
- d. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza;
- e. in generale, tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo.

## CAPITOLO 3 – IL MODELLO DI CESENATICO SERVIZI S.R.L.

### 3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'

CESENATICO SERVIZI ha per oggetto sociale precipuo la gestione delle seguenti attività di fornitura di servizi, a favore del Comune di Cesenatico, socio unico della Società, in osservanza alle specifiche norme di legge in merito alle società controllate dagli Enti locali:

- ✓ servizio manutentivo di strade, segnaletica ed arenile;
- ✓ servizio connesso al monitoraggio di aree verdi pubbliche;
- ✓ servizio amministrativo di mezzi ed impianti fissi e mobili, nonché immobili per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti solidi assimilati;
- ✓ servizio di pubblicità;
- ✓ servizio di “Global Service” per gli Enti pubblici;
- ✓ gestione del mercato ittico di Cesenatico.

Secondo quanto previsto dallo Statuto societario, inoltre: *“La società potrà inoltre effettuare servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.*

*Ai sensi e per gli effetti delle norme di Legge riguardanti l'attività delle società controllate e/o partecipate da Enti locali, la società gestisce i pubblici servizi, le attività di servizio alla Pubblica Amministrazione ed ogni altra attività affidati dall'Amministrazione Comunale di Cesenatico anche in esecuzione di selezione ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato operativo.*

*Unicamente per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (fatta tassativa esclusione di tutte le attività riservate per legge).*

*La società potrà contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni, prestare avalli e ipoteche per obbligazioni proprie.*

*La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico socio per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”.*

In ragione della partecipazione pubblica nel capitale sociale aziendale, CESENATICO SERVIZI è sottoposta agli obblighi ed agli adempimenti derivanti dalla Legge 190/2012 (in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dalla Legge 33/2013 (concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).

Il modello di *governance* adottato da CESENATICO SERVIZI è di tipo *“tradizionale”*: prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative, all'interno del quale è nominato un Presidente, a cui

# CESENATICO SERVIZI SRL

viene affiancato un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, tutti di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione nomina a sua volta un organo, l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, con funzioni consultive e di controllo sul funzionamento del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I membri del Consiglio di Amministrazione, per espressa previsione statutaria, *“devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti. [...] Sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea”*.

Stando a quanto previsto dall'art. 17.13 dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. A questo proposito, lo Statuto specifica che *“non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del Codice Civile, nonché le seguenti materie:*

- a. compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad euro 50.000,00;*
- b. compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad euro 50.000,00”*.

La rappresentanza legale della società è in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla data della presente revisione, CESENATICO SERVIZI non ha nominato Direttori, Istitutori e/o Procuratori.

Quanto alla struttura aziendale di CESENATICO SERVIZI, si rinvia all'organigramma aziendale aggiornato, in cui è descritta l'organizzazione dell'Ente nel suo complesso con la specificazione delle aree e delle relative funzioni.

## **3.2. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ED I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO**

Nel lavoro propedeutico all'adozione del presente Modello, CESENATICO SERVIZI ha previsto alcuni utili strumenti di orientamento e monitoraggio per i processi aziendali caratteristici, da affiancare al sistema di verifiche e controlli preesistente e da applicare in particolar modo alle attività a maggior rischio.

Il sistema di controllo interno così costituito comprende:

- ✓ i principi etici ai quali la Società si ispira, definiti all'interno di un Codice Etico che è parte integrante e sostanziale dell'attività aziendale;
- ✓ il sistema di distribuzione delle responsabilità (v. organigramma, mansionario aziendale, ecc.), comprese eventuali nomine, deleghe e procure;
- ✓ le istruzioni operative, le procedure aziendali, i regolamenti di gestione adottati dalla Società, come rilevati in fase di Analisi del Rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili;
- ✓ le comunicazioni e le circolari aziendali al personale;
- ✓ la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- ✓ il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;

## CESENATICO SERVIZI SRL

- ✓ il complesso di norme e regolamenti nazionali e internazionali.

Il presente Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta al precedente paragrafo 2.1, si inserisce nel più ampio sistema di controllo aziendale sopra descritto, integrandovi:

- un sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali di carattere generale;
- specifici protocolli operativi, elaborati per tutti i procedimenti aziendali a rischio, strutturati in un complesso di regole volte a:
  - o individuare le principali fasi di ogni processo;
  - o evidenziare i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi;
  - o fornire indicazioni comportamentali e determinare specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i relativi rischi di reato;
  - o indicare appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, ai fini della verifica dell'osservanza e della funzionalità del Modello.

Nella costruzione del proprio Modello, inoltre, CESENATICO SERVIZI ha preso a riferimento:

- i requisiti indicati dall'art. 6, commi 2 e 2-bis D.Lgs. 231/2001, ed in particolare:
  - o l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
  - o la definizione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  - o l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  - o la costruzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
  - o l'attribuzione, ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di verificare l'attuazione efficace e corretta di quanto previsto dal Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - o l'individuazione di uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili, anche con riferimento agli elementi valorizzanti il Modello Organizzativo, quali a titolo esemplificativo:
  - o la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  - o la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - o il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - o la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

### 3.3. ADOZIONE E REVISIONE DEL MODELLO

## CESENATICO SERVIZI SRL

CESENATICO SERVIZI ha ritenuto necessario ratificare l'adozione del Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2014.

Con la medesima delibera la Società ha, altresì, istituito il proprio Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri (vedi successivo capitolo 4).

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", in virtù di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CESENATICO SERVIZI.

A tal fine sono da intendersi come "*sostanziali*" quelle modifiche e/o integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione delle normative di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'aggiornamento autonomo del Modello. Tali modifiche verranno comunque comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

Anche i membri del Collegio Sindacale di CESENATICO SERVIZI hanno preso atto del presente Modello, allo scopo di condividerne i contenuti e le finalità, con particolare riferimento ai temi di specifico interesse.

## CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1. IDENTIFICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'ente (art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'istituzione di tale Organismo è uno dei requisiti fondamentali per esonerare le società dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati dal Decreto stesso.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si può avvalere del supporto di specifiche funzioni aziendali allo scopo predisposte (ad es. la funzione di Internal Audit, laddove presente), di consulenti esterni nonché di quelle altre funzioni aziendali della Società che, di volta in volta, si rendessero utili per il perseguimento del detto fine.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno soddisfare i requisiti di autonomia, onorabilità, professionalità e continuità d'azione che verranno specificati dall'Organo di Amministrazione, pena la ineleggibilità o la eventuale decadenza.

### 4.2. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

L'Organismo di Vigilanza può avere sia struttura pluripersonale collegiale sia monocratica ed è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; in caso di struttura pluripersonale collegiale, l'Organismo di Vigilanza può nominare tra i suoi componenti un Presidente e, anche al di fuori degli stessi, un segretario.

**CESENATICO SERVIZI, in ragione della propria dimensione aziendale, della struttura organizzativa non particolarmente complessa e del basso profilo di rischio reato evidenziato, ha optato per un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica.**

L'Organismo di Vigilanza, così nominato, dura in carica sino alla scadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo rinnovo dell'incarico da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, decesso, revoca o decadenza del membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina. In tal caso il componente dell'Organismo di Vigilanza, così nominato, durerà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi il soggetto sostituito.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società riportando

# CESENATICO SERVIZI SRL

direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza potrà essere revocato dall'incarico esclusivamente per giusta causa.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento interno, predisposto dall'Organismo medesimo. Tale regolamento avrà lo scopo di disciplinare l'attività applicativo-operativa dell'Organismo di Vigilanza e le modalità del suo funzionamento.

## 4.3. REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

Possono essere nominati in qualità di membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza solo i soggetti, dipendenti o consulenti esterni che siano, in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità, nonché capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali.

Il componente individuato, vista soprattutto la composizione monocratica dell'Organismo, deve infatti essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui lo stesso è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali è chiamato ad operare.

Costituiscono requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza ad esso demandate:

**Autonomia:** l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il vertice operativo aziendale e con il Consiglio di Amministrazione.

**Professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine il componente del suddetto organo deve avere competenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi ed individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.

**Continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza deve essere nominato per un tempo sufficiente a garantirgli la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale. Per questo motivo CESENATICO SERVIZI ha inteso nominare l'Organismo di Vigilanza per un periodo pari a tre esercizi dalla data della nomina, rinnovabili.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società.

In caso di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo

# CESENATICO SERVIZI SRL

di Vigilanza e la nomina di un componente *ad interim*.

## 4.4. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia delle attività ed alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia alle mutate realtà organizzative, sia ad eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere approvato dall'organo amministrativo.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivi, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di.

1. assistere il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento;
2. verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate, da parte dei Responsabili di Funzione e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto;
3. effettuare verifiche periodiche, consistenti in controlli di routine e controlli a cadenza non periodica, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
4. verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
5. sulla base di tali verifiche, predisporre periodicamente un rapporto da presentare all'Organo di Amministrazione, il quale evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
6. coordinarsi con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate):
  - o per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le Aree a Rischio reato. In particolare, le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali nuovi rapporti da esse intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni di cui l'Organismo di Vigilanza non sia ancora venuto a conoscenza;
  - o per tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
  - o per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
  - o per intraprendere tempestivamente le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed

## CESENATICO SERVIZI SRL

efficace;

7. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
8. promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione coordinandosi con il soggetto incaricato della formazione e diffusione del Modello.

L'attività di costante verifica svolta dall'Organismo di Vigilanza sul Modello deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa patologica condizione.

Si tratterà, allora, in relazione agli specifici casi e circostanze, di:

- o sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
  - o indicare/proporre direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
  - o segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga che questo sia in effetti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantirne l'aggiornamento da parte dell'Organo di Amministrazione della Società, oppure da parte di un suo membro munito dei necessari poteri.

Tempi e forme di tale adeguamento saranno i più solleciti possibile, ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento medesimo.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti da chiunque ne sia in possesso, tra i quali i responsabili delle funzioni aziendali, nonché il Collegio Sindacale, il Revisore Legale (qualora sia nominato), avendo anche libero accesso alla documentazione da questi ultimi predisposta.

All'Organismo di Vigilanza potrà essere richiesto di collaborare con il Collegio Sindacale (e/o con il Revisore, qualora sia nominato) nell'espletamento dei compiti spettanti al medesimo riguardo ed alla vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti può:

- attivare le procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

## **CESENATICO SERVIZI SRL**

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione divulgare materiale informativo ecc.).

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o dal suo solo Presidente e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato da tali organismi in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

### **4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, nonché l'accertamento delle ragioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo tra cui, ad esempio:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento delle indagini, anche nei confronti di ignoti per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati a tale titolo nei confronti dei dipendenti);
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- comunicazioni al Collegio Sindacale per eventuali carenze nel sistema di controllo interno o fatti censurabili;
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica amministrazione;
- erogazioni pubbliche richieste e/o ottenute.

L'elenco dettagliato dei flussi informativi riconducibili a ciascuna attività sensibile è riportato all'interno di ciascuna Parte Speciale.

L'OdV dovrà garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza e la tutela dei diritti della società.

# CESENATICO SERVIZI SRL

## 4.6. REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare con cadenza da definirsi, per iscritto lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente per iscritto eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare per iscritto con cadenza da definirsi in merito all'attuazione del Modello da parte della Società, nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure;
- relazionare per iscritto sulle eventuali violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza incontrerà il Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
  - o acquisire tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - o evitare il ripetersi dell'accadimento, ed a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale, nonché l'Organo di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza e l'Organo di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale (e/o il Revisore Legale, qualora sia nominato), dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'Organismo di Vigilanza stesso.

## 4.7. CARATTERISTICHE, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza – sia per quanto attiene il flusso informativo che dall'Organismo è diretto verso gli organi societari, sia viceversa quello diretto verso l'Organismo medesimo – devono avere le seguenti caratteristiche:

1. *accuratezza*: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;
2. *completezza*: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti in termini di quantità e qualità;

## CESENATICO SERVIZI SRL

3. *tempestività*: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire la proposizione di idonee azioni correttive;
4. *coerenza*: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;
5. *trasparenza*: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;
6. *pertinenza*: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità della Società.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza, esclusivamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui viene a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

### 4.8. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di Vigilanza, articolati secondo le disposizioni dettate dal Decreto nonché dalle Linee Guida di Confindustria, si evince che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello (curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento) con esclusione quindi di alcuna responsabilità penale in proposito.

La Società potrà comunque valutare l'ipotesi di istituire dei meccanismi di tutela a favore dell'Organismo di Vigilanza, quali ad esempio delle forme di assicurazione.

### 4.9. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'Organismo di Vigilanza, la Società ha previsto che nel Modello organizzativo sia specificato che:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- l'Organismo di Vigilanza abbia libero accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni ed in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività;

## **CESENATICO SERVIZI SRL**

- l'Organismo di Vigilanza possa avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale l'Organismo dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

### **4.10. RETRIBUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere emolumenti all'Organismo di Vigilanza.

Ove riconosciuti, tali emolumenti dovranno essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

## CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 5.1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di CESENATICO SERVIZI garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza.

#### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti e ai Terzi a seguito della delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente alla comunicazione viene messa a disposizione anche una copia del Modello e delle relative parti integranti e sostanziali (Codice Etico, Sistema Disciplinare, ecc.).

Ai nuovi assunti e a coloro che stipulano per la prima volta un contratto con CESENATICO SERVIZI, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a CESENATICO SERVIZI una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

#### La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria.

In particolare, CESENATICO SERVIZI ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per i propri dipendenti, a seconda della qualifica rivestita.

### 5.2. INFORMATIVA A PARTNER, COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI

CESENATICO SERVIZI promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo, imprese appaltatrici e loro dipendenti, lavoratori autonomi che prestano opera all'interno della Società, i clienti ed i fornitori.

## **CESENATICO SERVIZI SRL**

Ai collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, o sotto la sua direzione e vigilanza, verrà portato a conoscenza l'intero Modello utilizzando i canali informativi che di volta in volta verranno ritenuti opportuni. Costoro dovranno impegnarsi formalmente (attraverso una dichiarazione ad hoc, oppure per tramite di clausole contrattuali) a conformare il proprio comportamento al Modello ai principi, alle politiche e alle procedure in esso contenute, sottostando a specifiche clausole risolutive che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società in caso di violazione.

Viceversa, le figure esterne che collaborano con la Società che non rientrano nella predetta categoria verranno informate unicamente dell'adozione da parte di CESENATICO SERVIZI di un Modello di Organizzazione e Gestione, in quanto la commissione di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, da parte di costoro non prefigura – nemmeno astrattamente - una responsabilità dell'ente.

### **5.3. CONFERMA, APPLICAZIONE E VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

Con cadenza almeno annuale, l'effettivo funzionamento del Modello viene verificato secondo specifiche modalità (es. approfondimenti e test di controllo) stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, viene intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

Alla fine sarà predisposto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

## CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO

### 6.1. FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di 'deterrenza') applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Codice Etico ed al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza propria dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello, includendo in esso il Codice Etico aziendale; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### 6.2. SISTEMA SANZIONATORIO DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori- nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da CESENATICO SERVIZI (Federambiente – Igiene Ambientale):

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 così come stabilito dall'art. 3.14.2 sub c punto 4);
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

In linea generale, la correlazione tra sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente e gravità dell'infrazione commessa è riassumibile nella seguente tabella:

## CESENATICO SERVIZI SRL

<b>Sanzioni disciplinari ai DIPENDENTI</b>	
<b>Infrazione</b>	<b>Sanzione disciplinare</b>
Semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ biasimo verbale;</li> <li>✓ biasimo scritto;</li> <li>✓ multa non eccedente l'importo di 4 ore di lavoro</li> </ul>
Infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 gg.</li> <li>✓ Licenziamento disciplinare senza preavviso</li> </ul>
Comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale alla Società, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali. Violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Licenziamento disciplinare senza preavviso</li> </ul>

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

Salvo che per il biasimo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di un lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria. I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

### Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

Alla data della presente revisione, CESENATICO SERVIZI non annovera al suo interno dipendenti inquadrati come dirigenti.

Ad ogni modo, in caso di violazione, da parte di soggetti che rivestono la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

## CESENATICO SERVIZI SRL

Sebbene le disposizioni di cui al sopra citato art. 7, Legge 300/70 non trovino applicazione per i Dirigenti, è opportuno prevedere le stesse metodologie di contestazione e addebito previste dallo Statuto dei Lavoratori per i dipendenti.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato, possono consistere in:

- biasimo scritto;
- sospensione dal servizio fino a 3 giorni;
- sospensione disciplinare dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

In linea generale, la correlazione tra sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente e gravità dell'infrazione commessa è riassumibile nella seguente tabella:

<b>Sanzioni disciplinari ai DIRIGENTI</b>	
<b>Infrazione</b>	<b>Sanzione disciplinare</b>
Semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;	✓ biasimo scritto; ✓ Sospensione dal servizio fino a 3 gg;
Infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto;	✓ Sospensione disciplinare dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 gg. ✓ Licenziamento disciplinare senza preavviso
Comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale alla Società, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali. Violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.	✓ Licenziamento disciplinare senza preavviso

Resta ferma per la Società la possibilità di valutare e formulare ogni richiesta risarcitoria per eventuali danni cagionati in conseguenza dei comportamenti irregolari del Dirigente, ivi compresi eventuali danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il Dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia ommesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente,

## **CESENATICO SERVIZI SRL**

all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale, il Revisore Legale (o la Società di Revisione), qualora sia nominato/a, e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- richiamo scritto (da riportare a verbale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i);
- sospensione temporanea dalla carica e dal compenso (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i);
- decadenza dalla carica (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i).

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

Le sanzioni di cui sopra riguardano altresì la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

### **6.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, qualora sia nominato un Collegio Sindacale, (incluso eventualmente anche la Società di Revisione o il Revisore Legale, qualora fossero nominati), l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in

## **CESENATICO SERVIZI SRL**

particolare l'articolo 2400, 2° comma.

Le medesime misure si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Le misure di cui sopra riguardano altresì la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

### **6.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEI CONSULENTI**

Con l'adozione del presente Modello, CESENATICO SERVIZI si impegna a prevedere in tutti i contratti, con particolare riferimento ai contratti di fornitura, outsourcing e consulenza, l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Modello e i suoi principi.

Tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive, o il diritto di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di commissione di Reati ovvero in caso di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

## Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto

**Articolo 24, *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico:*** malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

**Articolo 24-bis, *Delitti informatici e trattamento illecito di dati:*** falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

**Articolo 24-ter, *Delitti di criminalità organizzata:*** associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – anche finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), alla tratta di persone (art. 601 c.p.), all’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), al traffico di migranti (art. 12, D.Lgs. 286/1998) –, associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e produzione, traffico e detenzione illecita delle medesime sostanze (art. 74, D.P.R. 309/90);

**Articolo 25, *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:*** concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti (art. 319-bis), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee

## CESENATICO SERVIZI SRL

e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

**Articolo 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); dopo l'estensione del luglio 2009, tale norma si applica anche agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

**Art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio:** turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.);

**Art. 25-ter, Reati societari:** false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c. – *Art. abrogato dall'art. 34, comma 2, L. 262/2005*), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. – *Art. abrogato dall'art. 37, punto 34, D.Lgs. 39/2010*), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c., ora art. 173-bis, D.Lgs. 58/1998), indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

**Art. 25-quater, Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico:** associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica

## CESENATICO SERVIZI SRL

mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, Legge 342/1976), danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, Legge 342/1976), sanzioni (art. 3, Legge 342/1976), pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. 625/1979), violazioni dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999;

**Art. 25-quater.1, *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili***: pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili (art. 583-bis c.p.),

**Art. 25-quinquies, *Delitti contro la personalità individuale***: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601, c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), circostanze aggravanti (art. 602-ter c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

**Art. 25-sexies, *Abusi di mercato***: abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., cd. "Testo Unico Fiscale – TUF"), manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., cd. "Testo Unico Fiscale – TUF"), pene accessorie (art. 186, D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., cd. "Testo Unico Fiscale – TUF"), confisca (art. 187, D.Lgs. 58/1998 e s.m.i., cd. "Testo Unico Fiscale – TUF");

**Art. 25-septies, *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

**Art. 25-octies, *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio***: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

**Art. 25-novies, *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** di cui agli artt. 171 primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis (comprendendo questo reato anche la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore e la detenzione a fini imprenditoriali dei medesimi sprovvisti del contrassegno SIAE), 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge sul Diritto di Autore (Legge 25 aprile 1941 n. 633 come successivamente modificata ed integrata);

**Art. 25-decies, *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*** di cui all'art. 377-bis c.p.;

**Art. 25-undecies, *Reati ambientali***: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 727-bis c.p.), uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (art. 733-bis c.p.), violazioni in materia di scarichi (D.Lgs. 152/2006, artt. 103, 104, 107, 108, comma 4 e 137, commi 2, 3, 5, 11, 13), divieto di abbandono dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 192), gestione illecita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1 lett. a e b, 3, 4, 5, 6 primo

## CESENATICO SERVIZI SRL

periodo), omessa bonifica (D.Lgs. 152/2006, art. 257, commi 1, 3), predisposizione e uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4), traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1), gravi violazioni nella normativa sul SISTRI (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis), violazione dei valori di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5), reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 6, comma 4, reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis comma 1, Legge 150/1992), violazioni delle disposizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono (art. 3, comma 6, Legge 549/1993), reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9);

**Art. 25-duodecies, *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, relativo al reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo (D.Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12-bis). Vengono inoltre ricompresi in tale fattispecie i reati connessi al traffico dei migranti: promozione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, attività dirette a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato della quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (D.Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12, comma 3) ed i reati connessi al favoreggiamento della permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre ingiusto profitto da tale condizione di illegalità (D.Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12, comma 5), con particolare riferimento al caso in cui tali reati vengano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (D.Lgs. 286/1998, art. 22, comma 12, comma 3-ter);

**Art. 25-terdecies, *Razzismo e xenofobia***, relativo al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale ed etnica (art. 604-bis c.p.);

**Art. 25-quaterdecies, *Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati***, relativo al reato di frode in competizioni sportive (Legge 401/1989, art. 1), esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Legge 401/1989, art. 4);

**Art. 10 Legge 146/2006**, relativo ai **reati transnazionali** di associazione per delinquere, associazione mafiosa, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché i reati di immigrazione clandestina previsti all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998.

**Art. 12 Legge 9/2013**, relativo alla **responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**, con particolare riferimento ai reati di: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).